



Corso GEV Ferrara 2018/2019

**DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI
VIGILANZA ECOLOGICA, VOLONTARIATO,
FIGURA GIURIDICA DELLE GEV**

Parte seconda

Studi accurati hanno dimostrato che la quantità di nozioni apprese dipende dal tipo di stimolo ricevuto, in base al quale le percentuali memorizzate sono le seguenti:

leggere	fa conservare	il 10%	dei dati ricevuti
ascoltare		il 20%	
vedere		il 30%	
vedere e ascoltare		il 50%	
ascoltare e discutere		il 70%	
ascoltare e fare		il 90%	

Ovviamente si presuppone una fonte erogante ottimale !

I corsi degli aspiranti GEV si concludono con un esame:

- Teorico Pratico
- Teorico
- Pratico

Quale legge che stabilisce che una Gev in servizio debba essere portare un bracciale con l'indicazione del proprio ruolo e degli estremi della stessa legge.

- D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117
- L. 11 agosto 1991 n. 266
- L.R. 3 luglio 1989 n.23

Le GEV devono essere assicurate per svolgere attività di servizio?

- Solo in certe attività ritenute più rischiose
- Sì, sempre
- Sì, quando espressamente richiesto

Il raggruppamento GEV deve essere obbligatoriamente iscritto a:

- Coordinamento provinciale di Protezione Civile
- Registro nazionale del Volontariato
- Federazione delle Guardie Ecologiche Volontarie dell'Emilia Romagna

Cosa sono le direttive regionali?

- Sono atti regionali vincolanti, che spiegano e integrano la norma
- Sono programmi di impegno presi dalla Regione
- Sono decisioni prese d'accordo tra la Regione e i raggruppamenti GEV

Di quali documenti deve essere in possesso la Guardia Ecologica Volontaria per poter procedere all'accertamento di una violazione:

- Tesserino di riconoscimento
- Decreto valido rilasciato dalla Prefettura
- Atto di nomina rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna e Decreto prefettizio valido

L'incarico di Guardia Ecologica Volontaria può essere sospeso?

- In caso non venga indossata la divisa o il bracciale durante il servizio
- In caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati
- In caso di reiterati errori nella compilazione dei verbali

Come previsto dalla legge regionale istitutiva del servizio volontario di vigilanza ecologica, la Guardia Ecologica Volontaria quando può svolgere la propria attività?

- Organizzandosi anche individualmente
- Solo nell'ambito di ordini di servizio emanati dall'Ente con cui il Raggruppamento ha stipulato apposita convenzione
- Nel contesto del Raggruppamento provinciale, struttura associativa obbligatoria delle Guardie Ecologiche Volontarie

L'atto di nomina della Guardia Ecologica Volontaria da chi è disposto?

- Da ARPAE
- Dal Prefetto della provincia di appartenenza
- Dalla Regione

Quali sono i compiti delle Guardie ecologiche volontarie?

- Collaborare con le forze di polizia nell'ambito di violazioni previste dal Codice Penale
- Accertare, nei limiti dell'incarico, violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, di disposizioni di legge o di regolamento, nonchè di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve
- Accertare nell'ambito dell'incarico, reati comportanti l'applicazione delle pene dell'ammenda e dell'arresto

Alcuni cenni sulla L.R. 21/02/2005 n.12 ' Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato'

Art. 1

Finalità e oggetto

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.
1. 2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale ... delle organizzazioni stesse.



Art. 2

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

(già sostituito da art. 5 L.R. 30 giugno 2014 n. 8, poi aggiunto comma 4 bis. da art. 37 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.

2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.



...continua

3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:

- a) **le organizzazioni aventi rilevanza regionale** che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
 - b) **le organizzazioni aventi rilevanza locale** che operino in ambito comunale o sovra comunale;
 - c) **gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato**, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.
4. **Le organizzazioni a rilevanza regionale** e gli organismi di collegamento e coordinamento **sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale** con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
- 4 bis. L'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza dell'organizzazione interessata, nei registri locali dei Comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

(modificato comma 1 da art. 27 L.R. 28 luglio 2006 n. 13, poi sostituiti commi 1 e 3 da art. 6 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.
2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma,
3. **L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34** (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").



Art. 4

Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione (modificato comma 1, sostituiti commi 2 e 4, aggiunto comma 4 bis. da art. 7 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale

...

4. 4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991

Art. 5

Attività di controllo

(sostituito da art. 8 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione la Giunta regionale approva criteri e le modalità di controllo... omissis

Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 del 1991, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

Art. 8

Formazione, aggiornamento e qualificazione

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro di cui alla presente legge **possono accedere alla formazione programmata** ai sensi di quanto previsto all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 («Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere»)
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte **possono promuovere la formazione dei volontari aderenti.**



Art. 9 Contributi

(modificato comma 1 da art. 12 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nel registro previsto dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.



Il volontariato ecologico

La collettività nel suo complesso, deve assumere piena consapevolezza della necessità di operare al più presto una "inversione di rotta" nella gestione del patrimonio ambientale.

Il territorio della provincia di Ferrara riveste un ruolo d'importanza fondamentale date le sue caratteristiche che alternano zone costiere litoranee a zone umide interne e macchie boschive, all'inselvatichimento di molte specie avicole, anfibe e animali. Basta solo rispettare l'ambiente senza stravolgerne le caratteristiche, assecondandone le peculiarità vecchie e nuove, condividendole.

INFO:
<http://www.gevferrara.it>
Cell: 3305073675
segreteria@gevferrara.it
coordinamento@gevferrara.it
Tel. e Fax 0532796459
Riunioni l'ultimo Martedì del mese
dalle ore 21.00 a Casa LEA



UNA CASA, TANTE IDEE!

Il progetto "Una casa: tante idee!" nasce in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara e con i gruppi operanti all'interno di Casa LEA. Esso ha per obiettivo la promozione della struttura sita a Pontelagoscuro, come luogo di incontro attivo per bambini e adulti, in diverse attività volte alla scoperta del territorio. In particolare CASA LEA vorrebbe diventare luogo strategico per quanti vogliono promuovere una cultura ambientale o desiderino come cittadini dedicare tempo ed energie ad attività di volontariato ambientale e sociale. Lo stile di cooperazione del progetto permetterà di dare visibilità e continuità alle attività già intraprese e di svilupparne di nuove, in una logica di rete finalizzata all'offerta di opportunità per tutti i cittadini.



VIA PADOVA 838 - FERRARA - www.casalea.it
CELL 347.2873529

Regione Emilia-Romagna

FederGev Emilia-Romagna

G.G.E.V.



Gruppo Provinciale Di Ferrara

Guardie Ecologiche Volontarie
Sede operativa: Via Padova, 238
44123 Pontelagoscuro (Ferrara)
Presso Casa Lea

<http://www.gevferrara.it/>
Visita GEV Ferrara su Facebook



Guardie
Ecologiche
Volontarie
raggruppamento di Ferrara

condividiAMO la
natura

con il supporto del

Centro Servizi
per il
Volontariato
FERRARA



CORSO DI FORMAZIONE SU AMBIENTE, NATURA E SOCIALE

il martedì, dalle 20.30 alle 23
dal 7 ottobre 2008 al 24 febbraio 2009

Saletta del Centro Servizi di Volontariato
Viale IV Novembre, 9 (Ferrara)

Art. 13

Rapporti convenzionali

(sostituito da art. 16 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.
2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

... continua

3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
- d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.

Art. 14

Criteri di priorità per le convenzioni

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici non compresi nell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:
 - a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario
 - c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;

...omissis

2. Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 16

Centri di servizio per il volontariato

(modificati commi 1,2,6 e 7 da art. 17 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati 'Centri di servizio') sono istituiti dal **Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato** (di seguito denominato 'Comitato di gestione' o COGE) e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire ... previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.
2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni ambito territoriale provinciale
3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di gestione da appositi regolamenti approvati
4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile



Art. 17

Compiti e attività dei Centri di servizio

(modificati commi 1 e 3 da art. 18 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

- 1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato.** A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. In particolare:
 - a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà,** la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
 - b) offrono consulenza ed assistenza qualificata** nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
 - c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato**
 - d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato**
 - e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zionali;**

e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali;

f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato

2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona.

4. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile volontario,



Art. 18

Controlli sui Centri di servizio

(modificato comma 2 da art. 19 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Art. 19 Partecipazione al Comitato di gestione (sostituito da art. 20 L.R. 30 giugno 2014 n. 8) 1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale: a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato; b) un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Amministrazioni; c) un rappresentante degli enti di servizio, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Amministrazioni; d) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni professionali disciplinate economicamente, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURERT. 2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19

Partecipazione al Comitato di gestione

(sostituito da art. 20 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
- b) un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Autonomie locali;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURERT.

1. 2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8 LR-ER-2014-8

- Cenni -

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

Art. 1

1.

La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), reca disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile e **prevede l'istituzione della Giornata della cittadinanza solidale.**



Art. 2

Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

1.

Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i comuni, ovvero le unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012 possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

2.

Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, le organizzazioni e le associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme.



3.

Nei registri locali possono altresì essere iscritti gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2. A tali organismi possono aderire contestualmente sia organizzazioni di volontariato, sia associazioni di promozione sociale.

4.

Le organizzazioni e le associazioni iscritte unicamente nei registri locali acquisiscono titolo a:

- a) accedere a contributi erogati dai comuni** titolari dei registri;
- b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;
- c) accedere all'assegnazione di spazi** e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni;
- d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.



art. 3

Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale

1. la Regione Emilia-Romagna istituisce **la giornata della cittadinanza solidale, da celebrarsi ogni anno l'ultimo sabato del mese di settembre.....** omissis
2. in occasione della giornata della cittadinanza solidale **tutti i cittadini**, per la loro competenza professionale o disponibilità operativa, **singolarmente o in forma associata**, possono promuovere attività di volontariato a favore di istituzioni, enti locali, soggetti del Terzo settore o attività di vicinato.
3. la Regione garantisce ampio risalto all'iniziativa in tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, anche istituendo un'apposita sezione divulgativa nel proprio sito web, e sollecita tutti gli enti locali perché pubblicizzino attraverso i propri strumenti di comunicazione l'iniziativa, prevedendo apposite attività tese a coinvolgere, valorizzare e attrarre i volontari



LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13 LR-ER-2015-13

RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 17

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

L.R. 9 maggio 2016, n. 7

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

L.R. 29 luglio 2016, n. 13

L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 18 luglio 2017, n. 16

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14



TITOLO I - PRINCIPI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, LA DEFINIZIONE DEL NUOVO RUOLO ISTITUZIONALE DEI SOGGETTI DEL GOVERNO TERRITORIALE E IL GOVERNO DELLE AREE VASTE

CAPO I

Riordino delle funzioni amministrative e principi per i successivi adeguamenti legislativi

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, **persegue l'obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale**, anche in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, **sulle province**, sulle unioni e fusioni di comuni), attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la **governance multilivello**, rafforzando gli strumenti di concertazione e co-decisione delle strategie politiche territoriali.

- 2.** Sono oggetto specifico della presente legge:
- a) la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni;
 - b) la definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste;
 - c) l'individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la governance multilivello;
 - d) la nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e di incentivazione delle fusioni di Comuni;
 - e) la disciplina delle funzioni amministrative e la diversa allocazione di competenze conseguente alla legge n. 56 del 2014;
 - f) la definizione di misure di prima applicazione volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni in atto esercitate** dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Province, dai Comuni e dalle loro Unioni, nonché i processi di mobilità del personale interessato dal riordino delle funzioni. 3

CAPO II - Ruolo e funzioni dei soggetti istituzionali del governo territoriale

Art. 14

1. Il presente capo disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle seguenti materie:

- a) risorse idriche;
- b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;
- c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
- d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
- e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;
- f) forestazione;
- g) aree protette, tutela e conservazione della biodiversità;
- h) difesa del suolo e della costa;
- i) attività estrattive e minerarie relative a minerali solidi;
- l) sismica;
- m) protezione civile;
- n) interventi e servizi in materia di energia.



TITOLO II DISCIPLINA E RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA REGIONE, CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014

CAPO I Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa,
protezione civile

SEZIONE II

Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna

Art. 16

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

Funzioni in materia di ambiente (prima aggiunti lett. d bis) al comma
3 e comma 3 bis da art. 9 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, poi modificate
lett. a), b) e c) comma 4 da art. 41 L.r. 27 dicembre 2017, n. 25)



SEZIONE II

Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna

Art. 16

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente ARPAE

1. Omissis

2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, **la Regione esercita**, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). **Nelle stesse materie sono esercitate** attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia **tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.**

3.

.....

c le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge

SEZIONE IV

Funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile

Art. 19

Riordino delle funzioni amministrative. **Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile**

..... omissis

3. L'Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la legge regionale n. 1 del 2005, è ridenominata "**Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile**" ed esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, **comprese quelle attribuite alle Province**, articolandole per sezioni territoriali. Le sezioni sono articolate tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale

4. Le funzioni di gestione nelle materie previste dall'articolo 14, comma 1, **lettere h), i), l) ed m)** sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia di cui al comma 3.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773:

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931)

Art. 138 - (art. 139 T.U. 1926) Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; [1]

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

~~5° essere persona di ottima condotta politica e morale [2];~~

(Sentenza Corte costituzionale, 25 luglio 1996, n. 311)

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale,

Omissis

REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, n. 635 (GU n. 149 del 26/06/1940) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773, DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.

ART. 250. - CONSTATATO IL POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALL'ART. 138 DELLA LEGGE, IL PREFETTO RILASCIÀ ALLE GUARDIE PARTICOLARI IL DECRETO DI APPROVAZIONE. OTTENUTA L'APPROVAZIONE, LE GUARDIE PARTICOLARI PRESTANO INNANZI AL PRETORE GIURAMENTO CON LA SEGUENTE FORMULA:
Omissis

_IL PRETORE ATTESTA, IN CALCE AL DECRETO DEL PREFETTO, DEL PRESTATO GIURAMENTO. LA GUARDIA PARTICOLARE È AMMESSA ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DOPO LA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO.

I RAGGRUPPAMENTI GEV DELL'EMILIA-ROMAGNA



Le attività dei raggruppamenti Gev

- ❖ **promuovono** e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente;
- ❖ **accertano**, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9 della Legge regionale n. 23/89, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6 della Legge regionale n. 23/89, violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie
- ❖ **collaborano** con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale
- ❖ **collaborano** con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

Negli elenchi ufficiali delle attività ci si dimentica spesso delle attività parallele che sono a sostegno delle attività ufficiali e comunque assolutamente irrinunciabili e cioè:

- Attività di segreteria
- Attività amministrative
- Attività organizzative
- Logistica
- Manutenzione mezzi ed attrezzature
-

E comunque tutto quello che ha a che fare con la vita stessa del raggruppamento.

Le Convenzioni

La Convenzione è un accordo scritto di natura contrattuale inteso a regolamentare sotto diversi aspetti, patrimoniali e non, il rapporto insorgente tra le parti che la sottoscrivono.

Con specifico riferimento all'attività di volontariato, l'art. 56 comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 prevede la possibilità per lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che risultino iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

Il raggruppamento Gev di Ferrara ha sottoscritto e ha in essere al momento convenzioni con:

- **Comune di Ferrara Vigilanze ambientali (Hera)**
- **Comune di Ferrara Aree di riequilibrio ecologico (Porporana, Parco Schiaccianoci)**
- **Comune di Vigarano Mainarda**
- **Unione Valli e Delizie (Argenta)**
- **Parco del Delta del Po**
- **ARPAE sezione di Ferrara**
- **Provincia di Ferrara**

11 Raggruppamenti Provinciali riuniti nella
struttura regionale di secondo livello
Federgev E.R.

INSIEME DANNO VITA A:

FEDERGEV EMILIA-
ROMAGNA



DECRETO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 192

OGGETTO: Iscrizione nel registro regionale del volontariato di cui alla L.R. 31 maggio 1993, n. 26 della Federazione regionale dei Raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie (FEDERGEV).

PRN/95/1371

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l'istanza in data 21 aprile 1992 con cui il Presidente della Federazione regionale dei Raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie (FEDERGEV) con sede in Bologna chiede l'iscrizione nel registro regionale del volontariato istituito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26;

Considerato che la suddetta Federazione ha lo scopo di:

- promuovere, uniformare e coordinare l'attività dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie;
- svolgere un ruolo di supporto tecnico-amministrativo e informativo al servizio dei singoli Raggruppamenti provinciali contribuendo allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato per la vigilanza ambientale e la protezione civile;
- promuovere e progettare ogni forma di studio, informazione, formazione e addestramento rivolto alle associazioni di volontariato aderenti;

Considerato che la suddetta associazione possa essere considerata fra quegli organismi di collegamento e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato operanti in ambito regionale di cui al 3° comma dell'art. 2 della L.R. n. 26/1993 soprarichiamata;

Dato atto:

- che allo stato attuale i Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie aderenti alla suddetta associazione sono iscritti al registro regionale del volontariato;
- che dalla documentazione acquisita agli atti dell'Assessorato alla Programmazione Pianificazione e Ambiente con n. prot. 3465 del 5 maggio 1992 ed in particolare

**Copia dell'iscrizione
dell'associazione
Federgev E.R. del
1993**

GEV IN EMILIA-ROMAGNA



**La sede attuale di
Federgev E.R. è a
Bologna in via Della
Selva Pescarola 26 ma
è in corso il trasloco in
località Trebbo di
Reno in un nuovo sito
assegnato dal Comune
di Bologna alle
associazioni storiche
di volontariato**



L'organo direttivo di Federgev E.R.

Bologna (Minarelli Valerio) Presidente

Ferrara (Casini Claudio) Vice Presidente

Rimini (Neri Adriana) Segretaria

Modena (Gattei Gianpaolo) Economo

Consiglieri

Cesena (Bianchi Massimiliano)

Faenza (Falconi Corrado)

Forlì (Zignani Magda)

Parma GELA (Dell'Acqua Marco)

Parma GEV (Avanzini Renato)

Piacenza (Barberis Vittorio)

Reggio Emilia (Borettini Luisa)



Cosa fa Federgev ?

- **Raccoglie** le istanze, le proposte e le richieste dei raggruppamenti e ne organizza sotto forma di progetti l'implementazione regionale
- **Si propone** quale interlocutore «voce unica» tra i raggruppamenti e l'assessorato Ambiente e ARPAE regionale in materia di convenzioni e attuazioni delle leggi di riferimento Gev.
- **Stipula convenzione** con l'Agenzia regionale per la sicurezza e la protezione civile da cui derivano i 'POA ' che mantengono, rinnovano il parco mezzi e attrezzature in uso o di proprietà di Federgev (poi concesse in comodato ai raggruppamenti Gev)
- **Coordina le attività di protezione civile** di tutti i raggruppamenti Gev
- **Coordina e organizza progetti regionali** in campo ambientale (progetti Life, censimenti, formazione)

Federgev E.R. è un'associazione di II°

livello, cioè un'associazione i cui soci non sono individui ma altre associazioni con proprie strutture, statuti, regolamenti, anche autonomia organizzativa, ma che si riconoscono nella struttura di coordinamento regionale che tratta in prima persona tutte le istanze, gli input provenienti da enti di pari livello.

**Regione Emilia-Romagna
Assessorato Ambiente**



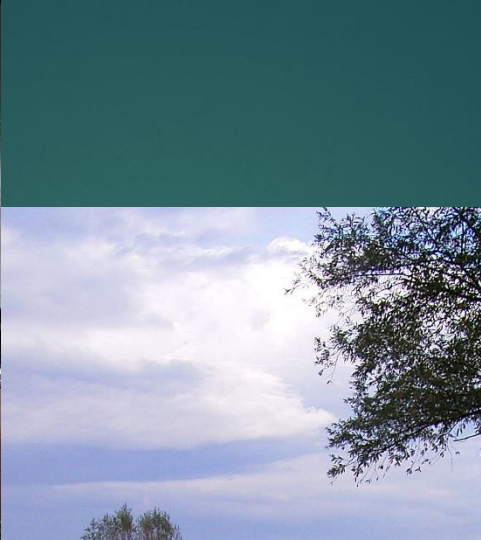
Per tutto quanto attiene
Educazione Ambientale, attività
di Vigilanza, Censimenti, Aree
protette, SIC (R.N. 2000) , ZPS,
Parchi regionali, altre eventuali
competenze derivanti 23/89

**Agenzia regionale di
Protezione Civile**



Segmento C.M.R. Federgev,
Emergenze ambientali,
Esercitazioni





2009 Ventennale Gev a Gattatico (RE) Museo Fratelli Cervi



2017: Numeri ed attività delle Feder-GEV in Emilia-Romagna

Raggruppamenti Provinciali aderenti a FEDERGEV operanti sul territorio della Regione Emilia-Romagna ed i dati relativi alle ore di attività effettuata nel corso dell'anno 2017:

BO Corpo Guardie Ecologiche Volontarie (CPGEV Bologna) n. **268** GEV, ore 61.561

MO Corpo Guardie Ecologiche Volontarie Modena (GEV) n. **235** GEV, ore 35.403

RE Guardie Ecologiche Volontarie Reggio Emilia (GGEV) n. **111** GEV, ore 17.384;

RN Guardie Ecologiche Volontarie Rimini (CGEV) n. **66** GEV, ore 12.178

PR Guardie Ecologiche Volontarie Legambiente Parma (GELA) n. **88** GEV, ore 9.013

FE Guardie Ecologiche Volontarie Ferrara (GEV) n. **47** GEV, ore 7.588

PC Corpo Guardie Ecologiche Volontarie di Piacenza (CPGEV) n. **53** GEV, ore 6.200

PR Corpo Guardie Ecologiche Volontarie Parma (CGEV) n, **49** GEV, ore 6.376

CE Guardie Ecologiche Volontarie Cesena (GEV Cesena) n. **37** GEV, ore 7.203

FO Guardie Ecologiche Volontarie Forlì (GEV Forlì) n. **31** GEV, ore 4.151

RA Guardie Ecologiche Volontarie Faenza (GEV Faenza) n. **32** GEV, ore 2.839;

TOTALE REGIONALE n. GEV 1.308, numero ore di servizio 214.771



Parte della " Divisa Comune " delle Gev dell'Emilia Romagna





Diviso/DPI Alta Visibilità Federgev Protezione Civile





PROTEZIONE CIVILE
Regione Emilia Romagna

FEDERGEV



Kit forestale





Abbigliamento/DPI Personale di cucina



DPI Antincendio in uso agli abilitati AIB Federgev

Codice Deontologico della guardia ecologica volontaria

- a) svolge i propri compiti sempre mantenendo un comportamento improntato alla massima **correttezza**, imparzialità, trasparenza e cortesia; ha una condotta irreprendibile ed opera con senso di responsabilità; si astiene da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio, anche fuori dal servizio mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

b) non cerca di imporre i propri valori

morali ma propone comportamenti di salvaguardia della natura e promuove la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entra in contatto

c) collabora con gli altri volontari e partecipa

attivamente alla vita del suo gruppo; prende parte alle riunioni per dare il proprio libero apporto e verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo; evita di fornire od omettere informazioni tali da pregiudicare l a leale collaborazione verso il servizio provinciale e le altre guardie.

d) segue le direttive della Provincia assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi; interviene dov'è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica,



e) **agisce senza fini di lucro** anche indiretto e non accetta regali o favori,

f) **si prepara con impegno**, aderendo alle iniziative di formazione che vengono svolte dalla Provincia,

g) **osserva il segreto d'ufficio** e mantiene rigorosa riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività,

h) **rispetta le leggi** nonché il regolamento e le norme di servizio e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato svolto,

i) svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare; è tenuto al saluto nei confronti delle persone con cui entra in contatto per ragioni del servizio svolto; se indivisa il saluto viene reso portando la mano destra alla visiera del berretto

j) quando è in divisa, ha particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro della Provincia che rappresenta.

LO STATUTO

Art. 1. Costituzione

È liberamente costituita l'Associazione denominata
**RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE
VOLONTARIE** - acronimo **G.E.V.** - con sede legale in Comune di
Ferrara, via Ravenna n. 52 c/o **AGIRE SOCIALE CSV Ferrara** -
C.F. 93019600381.

Art. 8. Finalità

L'Associazione, costituita esclusivamente per fini di solidarietà, non
persegue fini di lucro ed opera per la tutela, l'educazione ed il
recupero ambientale e per attività di Protezione Civile. Il suo è un
servizio ad un tempo reso alla collettività ed alla persona.

Omissis



ART. 10. CATEGORIE DI SOCI - PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Tra gli associati si possono distinguere:

- **Soci con decreto**, e sono le guardie che hanno ottenuto il decreto di nomina ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/89;
- **Soci in attesa di decreto**, e sono i soci che, superato l'esame di idoneità tecnica, hanno chiesto il rilascio del provvedimento;
- **Soci senza decreto**, tutti coloro che condividendo le finalità e le motivazioni dell'Associazione, hanno dato prova di poter utilmente operare per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, hanno superato positivamente il previsto periodo di tirocinio di almeno 6 mesi e, quindi, sono stati ammessi all'Associazione.



Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del R.D. n. 773/1931, condividendone le finalità e le motivazioni, presentando apposita domanda scritta, assumano l'esplicito impegno a perseguirle e ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle delibere adottate dagli organi sociali.

L'iscrizione al libro soci è successiva al pagamento della quota associativa annuale.

L'ammissione definitiva all'Associazione, è subordinata alla positiva delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12. LIBERA ELETTIVITA' E GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE - DEMOCRATICITA' DELLA STRUTTURA

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei revisori dei conti;
- Il Collegio dei Probiviri

Le cariche sociali sono liberamente elettive e gratuite, di durata triennale.

La struttura dell'Associazione è democratica.

ART. 13. L'ASSEMBLEA - PRINCIPIO DI SOVRANITA' E PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

E' costituita in Assemblea l'universalità degli associati.
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea ha, tra l'altro, le seguenti ulteriori attribuzioni:

- a) **discutere e approvare il bilancio** dell'esercizio sociale precedente ed il documento di previsione economica per l'anno in corso;
- b) **stabilire la quota associativa** annua di iscrizione;
- c) **eleggere i membri del Consiglio Direttivo** per il mandato successivo;
- d) **eleggere i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri** per il mandato successivo;
- e) **discutere e approvare il programma**, le linee e gli obiettivi ed i regolamenti dell'Associazione;
- f) **decidere dei ricorsi** contro il rifiuto delle domande di ammissione a Socio;
- g) **deliberare su tutto quanto ad essa demandato** a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo

REGOLAMENTO GENERALE GEV

Premessa La Guardia Giurata Ecologica Volontaria (d'ora in poi G.E.V.) disciplinata dalla Legge Regionale E.R. 3 luglio 1989, n. 23, opera in base alle facoltà concesse ed agli specifici compiti definiti nell'atto di nomina stesso, nell'ambito e nei modi stabiliti dalle Leggi in vigore. Le G.E.V. svolgono il servizio in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa

ART. 1

Nomina a Guardia Giurata Ecologica Volontaria

La Guardia Giurata Ecologica Volontaria deve essere aderente ovvero essere iscritta od iscriversi all'Associazione "Raggruppamento G.E.V. di Ferrara".

.....

La presa visione e l'accettazione integrale e senza riserve, fatta in forma scritta, del presente Regolamento di Servizio deve essere espressa contestualmente alla richiesta di ammissione.



ART. 2

Organizzazione

Le G.E.V., in possesso del decreto rilasciato dall'Autorità competente per le relative materie, operano sulla base di programmi del "Raggruppamento G.E.V. di Ferrara", ed anche sulla base di convenzioni e di programmi annuali di vigilanza concordati con gli Enti ed organismi preposti che si avvalgono della loro attività.

ART. 3

Modalità di qualificazione

Ogni Guardia Giurata Ecologica Volontaria dovrà essere dotata di un tesserino di riconoscimento personale. Nell'esercizio dei propri compiti, la guardia è inoltre tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del Decreto di nomina/approvazione a Guardia Giurata Ecologica Volontaria, rilasciato dall'Autorità competente per le rispettive materie.

ART. 6

Fatti di rilevanza penale

Salvo nei casi previsti dalla legge, ove può procedere direttamente, la Guardia Giurata Ecologica Volontaria, se comunque ha notizia di un reato, è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall'Ente od organismo pubblico che si avvale della loro attività di volontariato, ovvero ad informare le Forze dell'Ordine, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

ART. 9

Uniformi, abbigliamento, denominazione dell'Associazione

Il servizio dovrà, salvo diverse indicazioni specifiche, essere svolto indossando l'uniforme in dotazione che dovrà essere in buone condizioni d'uso, pulita, e dotata esclusivamente dei distintivi identificativi previsti per il tipo di servizio e che debbono comunque essere preventivamente approvati dal Prefetto ai sensi degli articoli 230 e 254 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635

I servizi di vigilanza in abiti civili (borghesi), dovranno essere preventivamente autorizzati dagli Enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza che si avvalgono dell'opera delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie

Le indicazioni sul tipo di Divisa da indossare saranno indicate dal coordinatore dei servizi

E' fatto divieto a tutte le G.E.V., di usare la Divisa per scopi diversi da quelli del servizio, nei limiti del Decreto di nomina, e comunque da quelli non previsti dallo Statuto per lo svolgimento dei compiti delle G.E.V. -

Per l'espletamento del servizio possono essere usati mezzi dell'Associazione

.....

E' vietato l'uso di segnali acustici e/o luminosi sui veicoli, nonché del segnale distintivo (paletta)

Questo vale anche per i mezzi privati di protezione civile, che non siano destinati allo specifico uso.

..... segue

Nell'attività di vigilanza le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie debbono attenersi ai compiti ed ai limiti stabiliti dalle rispettive normative **e non potranno essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.**

ART. 12

Segreto d'ufficio

Nell'espletamento del servizio o in relazione al medesimo è d'obbligo il segreto d'ufficio e la riservatezza.

L'inosservanza del segreto d'ufficio, configura l'ipotesi di reato delineata dall'art. 326 C.P.

ART. 16

Obblighi minimi di ore

Tutte le G.E.V., sulla scorta della Legge Regionale, devono effettuare servizi per un minimo di 96 ore/anno.

La 'maturazione' del termine EA
Nel corso degli ultimi decenni

L'educazione ambientale è il proposito organizzato di insegnare la struttura e l'organizzazione dell'ambiente naturale e, in particolare, educare gli esseri umani a gestire i propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi allo scopo di vivere in modo sostenibile, senza cioè alterare del tutto gli equilibri naturali,



Si comincia a parlare di **Educazione ambientale** nella **conferenza di Tbilisi** (ex URSS) nel 1977, l'educazione ambientale si presentava come un elemento essenziale per un'educazione globale e permanente (rivolta cioè a tutte le età della vita di ogni individuo)
Si continua a parlarne subito dopo Chernobyl (aprile 1986) nella conferenza di Mosca del 1987, dove compare anche il binomio virtuoso di **'sviluppo sostenibile'**

Dalla Conferenza di Mosca al Summit della Terra (Rio de Janeiro 1992)

«l'educazione ambientale deve essere considerata come una base privilegiata per l'elaborazione di una nuova maniera di vivere in armonia con l'ambiente», e in particolare nel Capitolo

Si afferma la necessità di:

Riorientare l'educazione ambientale verso lo sviluppo sostenibile, aumentare la partecipazione della popolazione e promuovere la formazione.



1997: la Conferenza internazionale di Salonicco

"un'adeguata educazione dovrà essere riconosciuta come uno dei pilastri della **sostenibilità**" ...

"il concetto di sostenibilità non comprende solo l'ambiente ma povertà, salute, alimentazione, democrazia, diritti umani, pace"

2002: il Summit di Johannesburg e il seminario parallelo delle ONG

"Piano di Implementazione" (Plan of Implementation) delle decisioni del *WSSD* (*World Summit on Sustainable Development*), presenta un'educazione innovativa indirizzata soprattutto agli adulti quali cittadini , consumatori, **produttori e anche turisti**.

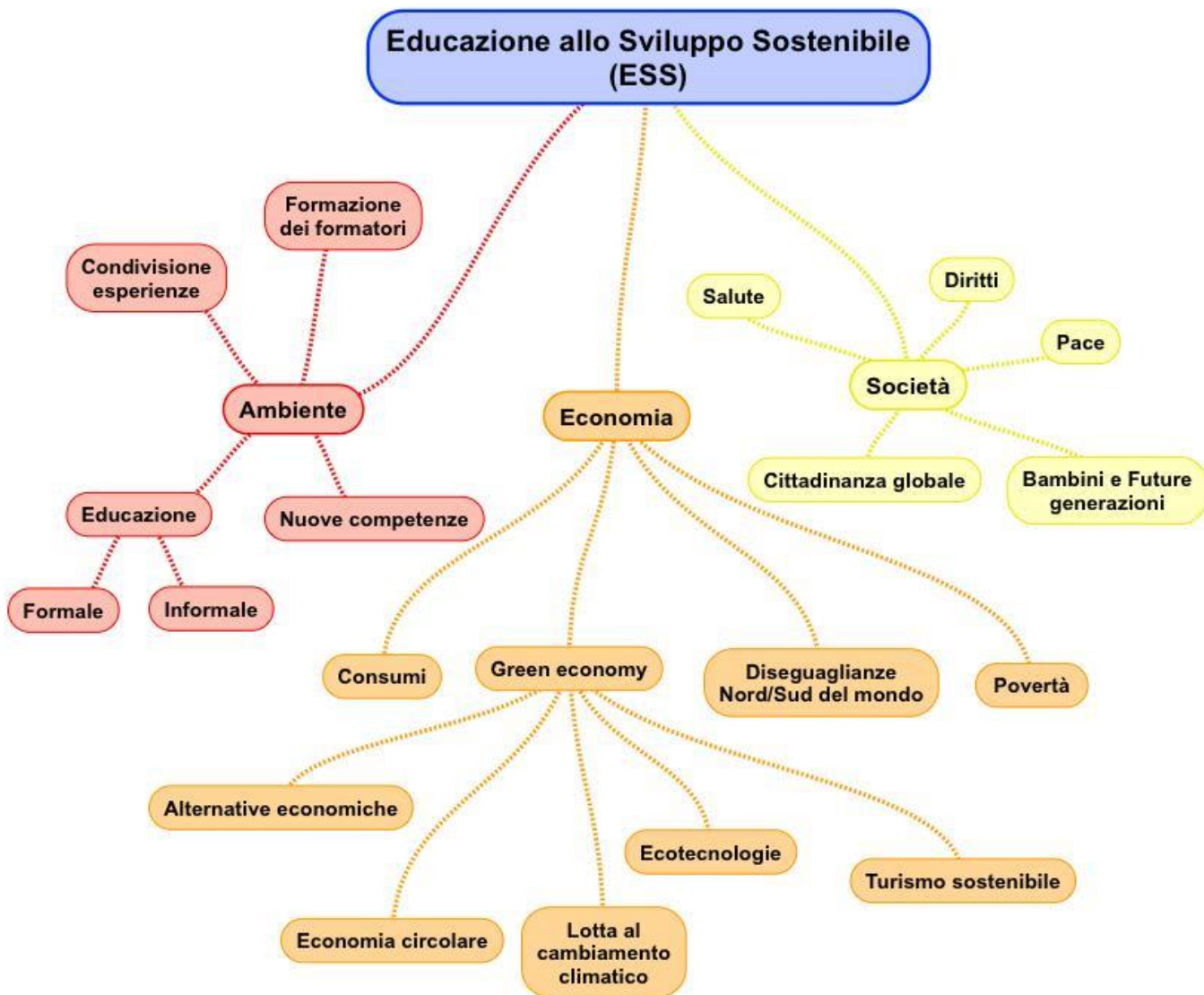
- avvalersi di fonti di energia non inquinanti e rinnovabili
- risparmiare l'acqua
- orientare i vacanzieri verso la scelta dell'eco-turismo

2005-2014: Il Decennio dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS)

rafforzare il ruolo dell'educazione nel promuovere lo sviluppo sostenibile.

Piano d'azione comune a livello internazionale, per integrare i principi, i valori e le pratiche dello sviluppo sostenibile in tutti gli aspetti dell'educazione e dell'apprendimento, permettendo in tal modo un cambiamento significativo degli stili di vita e dei comportamenti verso la costruzione di un futuro sostenibile.

UNESCO, quale agenzia guida, ha fornito una chiara presentazione di quali siano le dimensioni, le metodologie e i valori su cui si fonda l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile



Cenni di Educazione ambientale

Non esistono "ricette" né metodologie o approcci giusti o sbagliati per attivare percorsi di educazione ambientale.

(Losito, Mayer 1993)

A partire dagli anni '70 è andata sempre più diffondendosi, anche in un contesto internazionale, l'esigenza di tradurre il concetto di salvaguardia della natura in quello di educazione ambientale.

Dal folto dibattito scaturito durante la Riunione Internazionale sull'Educazione Ambientale nel Programma della Scuola, tenuta a Carson City – Nevada - nel 1970, affiora una delle prime definizioni ancor oggi ampiamente accreditata:

“Educazione Ambientale è il processo che consente di riconoscere valori e chiarire concetti al fine di sviluppare quelle capacità e attitudini necessarie a capire e ad apprezzare i rapporti che intercorrono fra l'uomo, la sua cultura e il suo mondo biofisico”.



Educazione Ambientale. Cosa è ?

Un insieme di interventi volti a sviluppare atteggiamenti, comportamenti, stili di vita, che mirano al rispetto e alla salvaguardia ambientale.

Un cambiamento radicale della mentalità deve avvenire iniziando dai gesti e dalle azioni quotidiane.

.... O meglio, è una strategia formativa che opera mettendo in relazione le persone con l'ambiente con l'obiettivo di sviluppare comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale, inteso in senso ampio (naturale, storico e culturale) attraverso l'educazione alla natura in senso stretto, fino alla progettazione partecipata, allo **sviluppo sostenibile**, alla **cittadinanza attiva**; idee entrate nel tempo all'interno del concetto di educazione ambientale sempre più dilatato.

PARENTESI !

AGENDA 21 UNO STRUMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE !

Nel corso della Conferenza Mondiale su Ambiente e sviluppo

UNCED a Rio de Janeiro sono stati sottoscritti cinque atti globali di indirizzo etico, politico e sociale per l'attuazione su scala mondiale dello sviluppo sostenibile, tra cui:

AGENDA 21 PROGRAMMI PER IL 21° SECOLO

Documento internazionale di principi, obiettivi e programmi sottoscritto da oltre 170 Paesi per sintetizzare le azioni specifiche e le strategie per l'ambiente, l'economia e la società. Consta di 4 sezioni e 40 capitoli:

- Dimensione Economica e Sociale
- **Conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo**
- **Rafforzamento del ruolo delle forze sociali**
- **Strumenti di attuazione**

Scaricabile dal sito:

<http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm>

Agenda 21 letteralmente significa:

programma di “cose da fare” per il ventunesimo secolo.

“Cose da fare” per tradurre, appunto, in azioni i presupposti teorici dello ‘Sviluppo Sostenibile’.

L’Agenda 21 locale è lo strumento di attuazione di tali azioni a livello locale che ogni autorità locale è chiamata ad attivare dalla stessa dichiarazione di Rio. Da Rio ad oggi l’Agenda 21 locale ha rappresentato lo strumento attraverso cui molte Comunità locali hanno sviluppato programmi di azioni per lo sviluppo sostenibile, ed è proprio attraverso l’esperienza della sua attuazione che questo strumento si è configurato in tanti percorsi che, pur obbedendo a principi di base comuni, hanno la propria caratteristica peculiare, data dal contesto entro cui sono stati sviluppati. La definizione di cosa sia l’Agenda 21 locale non è immediatamente chiara, perché, più che un elenco di “cosa da fare” l’Agenda 21 locale è piuttosto definibile come:

« Un meccanismo, un percorso, un metodo di lavoro, una proposta tecnica e culturale che pone le basi per stimolare azioni locali per finalizzate al raggiungimento e alla verifica di obiettivi di sviluppo locale sostenibile concentrati con la comunità locale »



UN MONDO SOSTENIBILE !!!

.....Un mondo sostenibile è, in generale, quello in cui le attività umane non entrano in conflitto con gli equilibri naturali. L'idea di fondo è, tuttavia, più complessa. 'Sostenibilità', infatti, non implica solo ridurre l'impronta umana sull'ambiente, ma anche valutare tutto ciò che è connesso a quest'impronta.

La necessaria complementarità di uomo e natura

Il nostro intervento deve essere dunque teso ad educare a percepire l'ambiente come patrimonio comune



Secondo la stagione – che non è mai la stessa degli anni passati – si tratta di adattarsi, non con sottomissione ma con ingegno e attenzione. Non di restare al riparo della pioggia o del sole, ma di cogliere il gusto, gli umori, aggirarne gli ostacoli favorendone le risorse. Sono questi, il sapere e la facoltà dei contadini: noi non cesseremo mai di esserlo, per quanto operai e cittadini siamo potuti diventare.

Jean Luc Nancy





Buon lavoro!

